



FRANCESCO CIRIANNI

NOTAIO

Via Ser Petraccolo n. 7

AREZZO

Telefono 0575.20304-20305

Fax 0575.28073

e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 29.885

Raccolta n. 19.910

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre
= 13 DICEMBRE 2019 =

alle ore 17,00

in Arezzo, via Piave n. 5.

Innanzi a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinunzia fattavi, col mio consenso, dalla costituita, la quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge,

è presente la signora:

BACCIOTTI ELISA, nata in Firenze il 4 febbraio 1978 e domiciliata, per ragione della carica, in Arezzo, via Piave n. 5, dirigente no profit, codice fiscale n. BCC LSE 78B44 D612S.

Della cui identità personale sono io Notaio certo. E quivi essa comparente - cittadina italiana - agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS**", con sede in Arezzo, via Piave n. 5, costituita in Italia con atto in data 9 giugno 2003, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena: 01764350516, iscritta al n. AR - 137612 del Repertorio Economico Amministrativo in essere presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena,

mi dichiara che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dalla legge e dallo statuto sociale, mediante invio dell'avviso di convocazione fatto pervenire a tutti i soci, amministratori ed al Revisore Unico della società, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale.

Argomenti sui quali tutti gli intervenuti si ritengono sufficientemente informati, ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare solo e limitatamente all'argomento di cui al punto n. 1) del su riportato Ordine del Giorno.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti ed in conformità alle norme statutarie, la signora **BACCIOTTI ELISA**, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, richiedente il mio ministero, la quale constata:

- che la presente assemblea è in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta così come risulta dagli atti della società;

- che sono presenti o rappresentati, anche mediante deleghe che vengono acquisite agli atti sociali, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente constatante, n. 12 (dodici) soci su n. 15 (quindici) soci aventi diritto al voto, così come risulta dall'Elenco predisposto dal Presidente con l'ausilio della Segreteria della società e che, omissane la lettura per volontà degli intervenuti tutti e mio consenso, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i suoi componenti

signori: BACCIOTTI ELISA, Presidente, BARBIERI ROBERTO ENRICO, PAOLI LORENZO e CASAMENTI CATERINA, Consiglieri;

- che è presente il Revisore Unico della società, in persona del Dottor STEFANO MENDICINO;

- che la legittimazione dei presenti all'intervento all'Assemblea è stata positivamente verificata dal Presidente constatante;

- che, perciò, la presente Assemblea è validamente costituita essendo stata regolarmente convocata, essendo presenti o rappresentati n. 12 (dodici) soci su n. 15 (quindici) soci aventi diritto al voto, l'Organo Amministrativo ed il Revisore Unico e, quindi, è pienamente atta a deliberare sugli argomenti di cui all'Ordine del Giorno sopra riportato, solo e limitatamente per quanto concerne il punto n. 1) dell'Ordine del Giorno stesso.

Il Presidente dell'Assemblea, signora BACCIOTTI ELISA, inizia la discussione sull'argomento di cui al punto n. 1) del sopra riportato Ordine del Giorno, esponendo i motivi che consigliano di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale, attualmente prevista al 31 dicembre di ogni anno, stabilendo, in particolare, che gli esercizi sociali inizino il 1° aprile e si chiudano il 31 marzo di ogni anno, modificando, conseguentemente, l'articolo 33 del vigente Statuto Sociale. Precisa il Presidente che, in caso di approvazione della proposta modifica, il presente esercizio sociale andrebbe a chiudersi in data 31 marzo 2020. Prosegue, il Presidente esponendo i motivi che consigliano, altresì, di stabilire che, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio possa essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, modificando, conseguentemente, l'articolo 34 del vigente Statuto Sociale.

A questo punto il Presidente apre la discussione sull'argomento di cui al punto n. 1) del su riportato Ordine del Giorno.

A questo punto il Presidente pone in votazione il seguente

Ordine del Giorno:

"L'assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, ritenuta la opportunità delle modifiche proposte,

delibera:

1 = di modificare la data di apertura e la data di chiusura dell'esercizio sociale, stabilendo che gli esercizi sociali si chiudano il 31 marzo di ogni anno - cosicché il prossimo esercizio si chiuderà il 31 marzo 2020 - modificando, conseguentemente, l'articolo 33 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"Art. 33. - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno solare.

Il bilancio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico d'esercizio. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione ex art. 2428 c.c. degli amministratori, della relazione ex art. 2429 c.c. del collegio sindacale se esistente, della relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, del collegio sindacale ovvero del revisore.";

2 = di stabilire che ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura

ed all'oggetto della società, il bilancio possa essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, modificando, conseguentemente, l'articolo 34 del vigente Statuto Sociale, il cui nuovo testo è del seguente letterale tenore:

"Art. 34. - Approvazione del bilancio

1. L'approvazione del bilancio è deliberata dall'assemblea ordinaria.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere osservata la seguente procedura:

a) l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione;

b) l'organo amministrativo deve redigere il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2428 c.c.;

c) l'organo amministrativo deve trasmettere il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2428 c.c. al collegio sindacale e al revisore, se esistenti;

d) se esistente, il collegio sindacale deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c. e, se gli è attribuito anche il potere di revisione legale dei conti, deve redigere anche la relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

e) se esistente, il revisore deve redigere la relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

f) il collegio sindacale e il revisore devono depositare il progetto di bilancio e le relazioni presso la sede legale della Società entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'assemblea;

g) i singoli soci possono prenderne visione;

h) l'assemblea ordinaria può approvare, rigettare o modificare il progetto di bilancio sottoposto al suo esame; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori e il revisore non hanno diritto di voto.";

3 = di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, con le modifiche di cui sopra di già apportate: Statuto che, omessane la lettura per volontà degli intervenuti tutti e mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale."

Aperta la votazione vengono proclamati i seguenti risultati:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, il Presidente dichiara la proposta come sopra formulata, approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 17,15.

Le spese del presente atto e conseguenti cedono a carico della società.

Il rogito, contenuto in tre fogli di carta, occupa pagine dieci, fino a questo punto, scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine dalla costituita e da me Notaio, alle ore 17,15.

Io Notaio ho dato, in assemblea, chiara lettura del presente verbale agli inter-

venuti che, da me interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà ed a quanto si è svolto.

Firmato: ELISA BACCIOTTI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio



FRANCESCO CIRIANNI

NOTAIO

Via Ser Petraccolo n. 7

AREZZO

Telefono 0575.20304-20305

Fax 0575.28073

e-mail: fcirianni@notariato.it

**OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(S T A T U T O)**

Preambolo

La società denominata “Oxfam Italia Intercultura” è una cooperativa sociale che nasce dalla volontà di Oxfam Italia Associazione riconosciuta Ong Onlus (OI) e dell’associazione Centro di Documentazione Città di Arezzo (CDD) di mettere in comune le competenze e l’esperienza pluriennale maturate in ambito interculturale, sia per facilitare l’integrazione sociale delle famiglie migranti e il loro pieno accesso ai servizi territoriali, che per favorire il processo di apertura interculturale e la convivenza multi-etnica della società italiana. OI (già Ucodep dal 1990 all’agosto 2010) e CDD operano da oltre 10 anni sul territorio toscano e nazionale nella ideazione, progettazione e gestione di iniziative e servizi in ambito educativo, sociale e socio-sanitario per l’integrazione delle famiglie migranti. Vista la recente evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale, gli organi direttivi di OI e di CDD hanno espresso la volontà di affidare la gestione di gestire tali tipologie di attività attraverso la cooperativa sociale “Oxfam Italia Intercultura”, trasferendo a quest’ultima esperienze e competenze che consentano ad “Oxfam Italia Intercultura” di operare in continuità con le attività svolte da entrambe le organizzazioni. OI e CDD intendono quindi trasferire a “Oxfam Italia Intercultura” beni materiali e immateriali relativi alla ideazione e gestione di servizi e progetti in ambito interculturale e specificamente le seguenti attività: la formazione ed educazione interculturale, l’orientamento e la ricerca interculturale, i servizi di mediazione linguistico-culturale, l’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, l’animazione interculturale, la produzione di materiale didattico originale e pubblicazioni, la consulenza in ambito interculturale, le attività legate agli scambi tra giovani ed ai gemellaggi in ambito europeo ed altre attività accessorie, connesse e strumentali alle precedenti. “Oxfam Italia Intercultura” eredita inoltre un approccio all’intercultura considerato come una vera e propria educazione alla cittadinanza e, in quanto tale, rivolta quindi a tutti, non solo ai migranti. Eredita un legame con il territorio e i rapporti con partners, stakeholders e finanziatori, rafforzando la rete tra enti locali, mondo della scuola, gruppi di giovani e associazionismo migrante. Eredita un metodologia di lavoro basata sulla ricerca come elemento propulsore delle attività e dei servizi e da questi retro-alimentata. Pone la questione di genere come elemento trasversale del suo operato, privilegiando l’inclusione dei gruppi svantaggiati. “Oxfam Italia Intercultura” si fa promotrice nello svolgimento delle proprie attività di quei valori di solidarietà, giustizia, democrazia, sobrietà, impegno e dignità umana che da sempre caratterizzano l’operato di OI e di CDD.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione sociale

1. E’ costituito ai sensi della legislazione nazionale italiana e in particolare ai sensi della l. n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, l’ente avente forma giuridica di società cooperativa denominata

“Oxfam Italia Intercultura Società cooperativa”,

cooperativa sociale di tipo A, cooperativa a mutualità prevalente, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve anche solo:

“Oxfam Italia Intercultura Soc. coop. sociale di tipo A”

ovvero **“Oxfam Italia Intercultura cooperativa sociale di tipo A”**

ovvero “Oxfam Italia Intercultura Soc. coop. sociale di tipo A Onlus”

ovvero “Oxfam Italia Intercultura cooperativa sociale di tipo A Onlus”

ovvero “Oxfam Italia Intercultura”

(in seguito anche solo Società).

Art. 2. Sede sociale

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Arezzo, Italia.
2. La Società può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali.

Art. 3. Durata sociale

1. La durata sociale è stabilita a tempo determinato fino al 31 dicembre 2050. La durata è prorogabile.

Art. 4. Scopo sociale

1. Lo scopo sociale è mutualistico.
2. In particolare, lo scopo sociale coincide con lo scopo di realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e delle persone attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello stato di diritto; prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. Nell'ambito dello scopo sociale definito ai precedenti commi, la Società si propone di promuovere la coesione sociale riconoscendo e valorizzando la diversità come paradigma della società contemporanea, in particolare attraverso le attività rivolte all'integrazione sociale, culturale e linguistica, e operando nei seguenti ambiti:
 - a) educazione interculturale, alla cittadinanza attiva e partecipata e ai media;
 - b) parità di genere;
 - c) tutela dei diritti umani e lotta alla discriminazione;
 - d) sviluppo sostenibile;
 - e) cooperazione allo sviluppo;
 - f) responsabilità sociale;
 - g) tutela ambientale;
 - h) commercio equo e solidale;
 - i) accesso al lavoro e alla creazione di impresa;
 - j) accesso appropriato ai servizi socio-sanitari.

Art. 5. Oggetto sociale

1. L'oggetto sociale è l'esercizio in comune di attività economiche, anche con terzi o per conto di terzi.
2. In particolare, l'oggetto della Società coincide con l'esercizio in comune delle seguenti attività economiche:
 - a) gestione di servizi socio-sanitari;
 - b) gestione di servizi educativi;
 - c) formazione;
 - d) mediazione linguistico-culturale;
 - e) orientamento e ricerca;

- f) educazione interculturale;
- g) cooperazione allo sviluppo;
- h) insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;
- i) gestione di servizi di animazione interculturale;
- j) produzione di materiale didattico originale e pubblicazioni;
- k) inserimento lavorativo e promozione di impresa dei soggetti svantaggiati;
- l) istruzione e formazione per il personale docente e per il personale della scuola nei seguenti ambiti di attività: metodologie e attività laboratoriali; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica sociale; dialogo interculturale e interreligioso; cittadinanza attiva e legalità;
- m) attività di vendita e/o somministrazione di prodotti del commercio equo e solidale o prodotti ad alta valenza etica e ambientale da compiersi in via connessa e strumentale alle attività precedenti;
- n) attività connesse e strumentali alle precedenti.

Art. 6. Conferimenti

1. I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio sociale della Società.
2. I conferimenti devono essere fatti con denaro.
3. I conferimenti possono essere fatti con beni in natura o con crediti.
4. I conferimenti non possono essere fatti con prestazioni d'opera o con servizi.

Titolo II – Patrimonio sociale, capitale sociale nominale, azioni, strumenti finanziari diversi dalle azioni

Art. 7. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è inizialmente pari alla somma dei valori dei conferimenti ed è successivamente pari al valore accertato periodicamente mediante approvazione del bilancio d'esercizio.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 8. Capitale sociale nominale

1. Il capitale sociale nominale è pari alla somma dei valori nominali delle azioni emesse.
2. Il capitale sociale nominale è variabile e la variazione non comporta modificazione dello statuto.

Art. 9. Azioni

1. La quota unitaria di partecipazione del socio alla Società è rappresentata dall'azione. Le azioni sono nominative, possono essere emesse in numero illimitato, sono indivisibili e non possono essere oggetto di comproprietà.
2. Le azioni hanno tutte uguale valore nominale. Il valore nominale della singola azione è stabilito in euro 25,00.
3. Le azioni attribuiscono tutte uguali diritti. Tuttavia, l'assemblea ordinaria può deliberare l'emissione di azioni di sovvenzione ex art. 4 l. n. 59/1992 e di azioni di partecipazione cooperativa ex art. 5 l. n. 59/1992.
4. Le azioni non sono rappresentate da titoli o incorporate in documenti, che non possono essere emessi.
5. Le azioni possono essere oggetto di trasferimento di proprietà in favore di soci o di terzi previa autorizzazione deliberata dall'organo amministrativo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2530 c.c..

Art. 10. Strumenti finanziari diversi dalle azioni

1. Oltre alle azioni ordinarie, alle azioni di sovvenzione e alle azioni di partecipazione cooperativa, la Società può emettere altri strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi.

2. L'emissione di strumenti finanziari partecipativi comunque denominati è deliberata dall'assemblea straordinaria. Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono ai loro possessori gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalle azioni ordinarie con esclusione del diritto di voto. Gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono ai loro possessori gli stessi doveri attribuiti dalle azioni ordinarie ai soci persone fisiche. Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere oggetto di trasferimento di proprietà in favore di altri possessori, di soci o di terzi previa autorizzazione deliberata dall'organo amministrativo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 2530 c.c.. Si applica per il resto la disciplina in materia di azioni ordinarie prevista dal presente statuto, in quanto compatibile, e l'art. 2526 c.c..

3. L'emissione degli strumenti finanziari non partecipativi denominati obbligazioni e degli altri strumenti finanziari non partecipativi comunque denominati è deliberata dall'assemblea straordinaria nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Titolo III – Soci

Art. 11. Numero

1. Il numero dei soci non può essere inferiore a nove ed è illimitato. I soci possono essere volontari ovvero non volontari. A tutti i soci si applicano le regole di seguito previste, ma i soci volontari devono prestare la loro attività gratuitamente, devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 12. Requisiti

1. Possono essere soci le persone fisiche maggiori di anni 18, cittadini italiani o stranieri o apolidi, e le persone giuridiche pubbliche o private, con sede legale in Italia o all'estero, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

2. Non possono essere soci l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, il condannato con sentenza passata in giudicato interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, la persona che esercita in proprio un'attività economica concorrente con quella esercitata dalla Società.

Art. 13. Ammissione

1. Chiunque intenda essere ammesso quale socio ha l'onere di presentare alla Società domanda di ammissione.

2. La domanda di ammissione è esaminata dall'organo amministrativo e dallo stesso accettata.

3. In caso di delibera di ammissione, essa è comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci e comunque la delibera si intende di ammissione se non comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. In caso di delibera di rigetto, essa deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda e l'interessato può proporre opposizione innanzi all'assemblea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 14. Diritti

1. Il socio ha diritto di intervento in assemblea.

2. Il socio persona fisica ha diritto ad un solo voto in assemblea indipen-

dentemente dal numero di azioni sottoscritte e pagate. Il socio persona giuridica ha diritto ad un solo voto se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e pagate è minore di euro 20.000; il socio persona giuridica ha diritto a due voti se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e pagate è uguale o maggiore di euro 20.000; il socio persona giuridica ha diritto a tre voti se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e pagate è uguale o maggiore di euro 30.000; il socio persona giuridica ha diritto a quattro voti se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e pagate è uguale o maggiore di euro 40.000; il socio persona giuridica ha diritto a cinque voti se il complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte e pagate è uguale o maggiore di euro 50.000.

3. Il socio ha diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dalla Società.

4. Il socio ha diritto di partecipare alla ripartizione degli utili in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo percentuali rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 15. Doveri

1. Il socio è tenuto al pagamento delle azioni sottoscritte entro trenta giorni dalla sottoscrizione e al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

2. Il socio persona fisica non può detenere un numero di azioni di valore nominale complessivamente superiore ad euro 100.000.

3. Il socio è tenuto all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 16. Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morte del socio persona fisica ovvero estinzione del socio persona giuridica;
- c) esclusione.

2. Il recesso da parte del socio non può essere parziale e può essere esercitato quando non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, la modifica dei diritti dei soci, la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società con raccomandata. Se non sussistono i presupposti, l'organo amministrativo deve comunicarlo al socio con raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. In questo caso, il socio può proporre opposizione innanzi all'assemblea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. La morte del socio persona fisica non determina il trasferimento della qualità di socio agli eredi. L'estinzione del socio persona giuridica non determina il trasferimento della qualità di socio alle persone che gli succedono nei relativi diritti.

4. L'esclusione del socio è disposta dall'organo amministrativo quando il socio non abbia pagato le azioni sottoscritte entro trenta giorni dalla sottoscrizione, quando il socio si sia reso responsabile di gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal presente statuto, quando il socio perda i

requisiti richiesti dal presente statuto. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio escluso con raccomandata. Il socio escluso può proporre opposizione innanzi all'assemblea entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Il rimborso delle azioni in favore dei soci receduti, dei soci esclusi, degli eredi dei soci persone fisiche morte e dei successori dei soci persone giuridiche estinte avviene secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. Il rimborso non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione.

Titolo IV – Organi

Art. 17. Elenco

1. La Società si avvale dei seguenti organi:
 - a) assemblea;
 - b) organo amministrativo;
 - c) collegio sindacale;
 - d) revisore;
 - e) direttore generale.

Capo I – Assemblea

Art. 18. Natura e composizione

1. L'assemblea è organo necessario della Società.
2. L'assemblea è organo collegiale composto da tutti i soci.
3. L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell'oggetto delle deliberazioni.

Art. 19. Competenze

1. All'assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto.
2. L'assemblea in sede ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del programma annuale;
 - b) sull'approvazione del bilancio d'esercizio;
 - c) sulla distribuzione degli utili;
 - d) sulla determinazione del numero di amministratori;
 - e) sulla nomina di amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale, revisore;
 - f) sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci, revisore;
 - g) sulla revoca di amministratori, sindaci, revisore;
 - h) sull'esperimento dell'azione di responsabilità contro amministratori, sindaci, revisore;
 - i) sull'emissione di azioni di sovvenzione ex art. 4 l. n. 59/1992;
 - j) sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa ex art. 5 l. n. 59/1992;
 - k) sull'approvazione di eventuali regolamenti gerarchicamente subordinati al presente statuto.
3. L'assemblea in sede straordinaria delibera:
 - a) sulla proroga del termine di durata della Società;
 - b) sull'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
 - c) sull'emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi;
 - d) sulle modificazioni dello statuto;
 - e) sullo scioglimento della Società;
 - f) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Art. 20. Funzionamento

1. L'assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate.

2. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio d'esercizio; se l'organo amministrativo non provvede, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale; se il collegio sindacale non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun socio. L'assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci entro dieci giorni dalla richiesta; se l'organo amministrativo non provvede, l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale; se il collegio sindacale non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun socio. L'assemblea è convocata nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, il cui giorno non può coincidere con il giorno indicato per la prima convocazione, e l'indicazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la delega di voto; entro quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'avviso può essere comunicato a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i soci e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore.

3. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario dell'assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura dell'organo amministrativo.

4. Ciascun socio ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dal socio: (a) mediante partecipazione diretta all'assemblea, (b) mediante partecipazione indiretta all'assemblea per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato dal socio: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in assemblea, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica, (c) a mezzo rappresentante; l'esercizio del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il conferimento di delega scritta ad altro socio che, complessivamente, non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.

5. L'assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà dei soci e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il quorum co-

stitutivo della metà degli soci e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il quorum costitutivo di un terzo dei soci e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti. Se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, si applica l'art. 2369, comma 5, c.c. in quanto compatibile. In caso di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea, si applicano gli artt. 2377 ss. c.c. in quanto compatibili.

Capo II – Organo amministrativo

Art. 21. Natura e composizione

1. L'organo amministrativo è organo necessario della Società.
2. L'organo amministrativo può essere rappresentato dall'amministratore unico ovvero dal consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'assemblea tra i soci persone fisiche ovvero tra le persone fisiche indicate dai soci-persone giuridiche. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra tre e nove, nominate dall'assemblea tra i soci ovvero tra i non soci, ma la maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata da soci persone fisiche ovvero da persone fisiche indicate da soci persone giuridiche. Il consiglio di amministrazione deve nominare il presidente del consiglio di amministrazione tra gli amministratori nella sua prima riunione. Il consiglio di amministrazione può istituire uno o più organi amministrativi delegati; gli organi amministrativi delegati sono gli amministratori delegati e i comitati esecutivi; se istituiti, gli amministratori delegati sono organi unipersonali interni al consiglio di amministrazione, in numero compreso tra uno e il numero di amministratori in carica, nominati dal consiglio di amministrazione tra gli stessi amministratori; se istituiti, i comitati esecutivi sono organi collegiali interni al consiglio di amministrazione, composti da un numero di persone fisiche maggiore di uno e minore del numero di amministratori in carica, nominate dal consiglio di amministrazione tra gli stessi amministratori, i cui presidenti sono nominati dai comitati esecutivi stessi nella loro prima riunione.
3. È ineleggibile alla carica di amministratore e se eletto decade: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) il fallito; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; (e) il socio illimitatamente responsabile di società concorrenti e l'esercente attività concorrente per conto proprio o di terzi.
4. È incompatibile con la carica di amministratore: (a) la carica di sindaco; (b) la carica di revisore; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di amministratore.
5. Ciascun amministratore dura in carica tre esercizi ed rieleggibile.
6. Ciascun amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.
7. La cessazione dalla carica di amministratore si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando un amministratore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo amministratore. Quando un amministratore cessa dalla

carica per dimissioni, morte o revoca: (a) se gli amministratori rimasti in carica sono più della metà degli amministratori nominati, allora gli amministratori superstiti nominano un sostituto che rimane in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea, che potrà confermarlo o sostituirlo; (b) se gli amministratori rimasti in carica sono meno della metà degli amministratori nominati, allora gli amministratori superstiti convocano l'assemblea affinché provveda alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine degli amministratori in carica all'atto della nomina; (c) se gli amministratori sono tutti cessati, allora il collegio sindacale se esistente ovvero il revisore, che nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione, devono convocare d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

8. Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato verso la Società secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, la responsabilità civile degli amministratori è solidale, ma la responsabilità non si estende all'amministratore che abbia manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale se esistente ovvero al revisore. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è deliberata dall'assemblea e può essere esercitata dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.. Gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2394, 2394-bis e 2395 c.c..

Art. 22. Competenze

1. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dall'amministratore unico, all'amministratore unico spetta il potere di amministrazione della Società e il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, della Società. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, al consiglio di amministrazione è attribuito il potere di amministrazione della Società e al presidente del consiglio di amministrazione è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, della Società. Se istituiti, agli organi amministrativi delegati è attribuito il potere di amministrazione totale o parziale della Società in forza di delega concessa dal consiglio di amministrazione.

2. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dall'amministratore unico, l'amministratore unico può delegare totalmente o parzialmente il potere di amministrazione e il potere di rappresentanza al direttore generale, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può delegare totalmente o parzialmente il potere di amministrazione agli organi amministrativi delegati, al direttore generale, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi, e il presidente del consiglio di amministrazione può delegare totalmente o parzialmente il potere di rappresentanza agli amministratori, agli organi amministrativi delegati, al direttore generale, ai dipendenti, ai collaboratori e ai terzi.

3. In caso di delega del potere di amministrazione, si presume che l'organo amministrativo conservi il potere di amministrazione disgiuntamente con il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di amministrazione a più soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il po-

tere di amministrazione disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario. L'organo amministrativo non può delegare il potere di amministrazione nelle seguenti materie: (a) redazione del progetto di bilancio d'esercizio ex art. 2423 c.c.; (b) redazione del progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c.; (c) redazione del progetto di scissione ex art. 2506-bis c.c.; (d) ammissione dei soci; (e) esclusione dei soci; (f) nomina del presidente del consiglio di amministrazione, quando l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione; (g) istituzione degli organi amministrativi delegati e delega ad essi del potere di amministrazione quando l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione; (i) nomina del direttore generale e delega ad esso del potere di amministrazione; (l) nomina dei soci delegati a rappresentare la Società negli organi di enti.

4. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume che l'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione conservino il potere di rappresentanza disgiuntamente con il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario.

Art. 23. Funzionamento

1. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dall'amministratore unico, l'amministratore unico esercita le proprie competenze individualmente. Quando l'organo amministrativo è rappresentato dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate ai successivi commi del presente articolo e il presidente del consiglio di amministrazione esercita le proprie competenze individualmente. Se istituiti, gli amministratori delegati esercitano le proprie competenze individualmente. Se istituiti, i comitati esecutivi esercitano le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate ai successivi commi del presente articolo.

2. Il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi possono essere convocati dal loro presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi devono essere convocati dal loro presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il presidente non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore. Il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi sono convocati nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno; almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comunicato a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi si reputano regolarmente costituiti quando sono intervenuti tutti gli amministratori.

3. La riunione del consiglio di amministrazione o dei comitati esecutivi è presieduta dal loro presidente o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione o dei comitati esecutivi, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispon-

dente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione o dei comitati esecutivi.

4. Ciascun amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato dall'amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in riunione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

5. Il consiglio di amministrazione e i comitati esecutivi richiedono il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti. In caso di invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o dei comitati esecutivi, si applica l'art. 2383, comma 4, c.c. in quanto compatibile.

Capo III – Collegio sindacale

Art. 24. Natura e composizione

1. Il collegio sindacale è organo eventuale della Società. Il collegio sindacale è organo necessario della Società, alternativamente, (a) se la Società ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni, (b) se non ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2477, comma 2, e 2435-bis c.c., (c) se la Società emette strumenti finanziari non partecipativi.

2. Se istituito, il collegio sindacale è organo collegiale composto da tre persone fisiche-membri effettivi e da due persone fisiche-membri supplenti nominati dall'assemblea. L'assemblea deve nominare il presidente del collegio sindacale tra i sindaci. Se al collegio sindacale spetta il solo potere di controllo di legittimità sugli atti di amministrazione, almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i rimanenti sindaci devono essere iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o appartenere al ruolo dei professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Se al collegio sindacale spetta sia il potere di controllo di legittimità sugli atti di amministrazione sia il potere di revisione legale dei conti, tutti i sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. È ineleggibile alla carica di sindaco e se eletto decade: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) il fallito; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; (e) la persona appartenente alle categorie di cui all'art. 2399, comma 1, lettere b) e c), c.c..

4. È incompatibile con la carica di sindaco: (a) la carica di amministratore; (b) la carica di revisore; (c) la carica di direttore generale; (d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di sindaco.

5. Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. Ciascun sindaco ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

7. La cessazione dalla carica di sindaco si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca per giu-

sta causa da parte dell'assemblea. Quando un sindaco cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo sindaco. Quando un sindaco cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca: (a) se la somma tra numero di sindaci rimasti in carica e numero di sindaci supplenti è almeno pari al numero di sindaci necessari al completamento del collegio sindacale, allora subentrano i sindaci supplenti che rimangono in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea, che potrà confermarli nominando nuovi sindaci supplenti o sostituirli nominando nuovi sindaci effettivi; (b) se la somma tra numero di sindaci rimasti in carica e numero di sindaci supplenti è inferiore al numero di sindaci necessari al completamento del collegio sindacale, allora l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

8. I sindaci sono civilmente responsabili del loro operato verso la Società secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La responsabilità civile dei sindaci è solidale con quella degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità contro i sindaci è deliberata dall'assemblea e può essere esercitata dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.. I sindaci sono civilmente responsabili del loro operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2394, 2394-bis e 2395 c.c.

Art. 25. Competenze

1. Al collegio sindacale è attribuito il potere di controllo di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dagli organi preposti e, a questo fine, gli è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e il potere di richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti e gli è attribuita la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea e i poteri di cui agli artt. 2405, 2406, 2408 e 2409 c.c.; al collegio sindacale è attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 2429 c.c.. Se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al collegio sindacale è anche attribuito il potere di revisione legale dei conti; in questo caso, al collegio sindacale è anche attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26. Funzionamento

1. Il collegio sindacale esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole indicate ai successivi commi del presente articolo.

2. Il collegio sindacale può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei sindaci entro dieci giorni dalla richiesta; se il presidente non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun sindaco. Il collegio sindacale è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno; almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comunicato a tutti i sindaci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il collegio sindacale si reputa regolarmente costituito quando sono in-

tervenuti tutti i sindaci.

3. La riunione del collegio sindacale è presieduta dal suo presidente o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del collegio sindacale, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del collegio sindacale.

4. Ciascun sindaco ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dal sindaco: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato dal sindaco: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in riunione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

5. Il collegio sindacale richiede il quorum costitutivo della metà dei sindaci e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti. In caso di invalidità delle deliberazioni del collegio sindacale, si applica l'art. 2388, comma 4, c.c. in quanto compatibile.

Capo IV – Revisore

Art. 27. Natura e composizione

1. Il revisore è organo eventuale della Società. Il revisore è organo necessario della Società quando non è istituito il collegio sindacale ovvero quando è istituito il collegio sindacale, ma al collegio sindacale non è attribuito il potere di revisione legale dei conti.

2. Il revisore è organo unipersonale composto da una persona fisica-revisore legale dei conti ovvero da una persona giuridica-società di revisione legale nominati dall'assemblea. Il revisore deve essere iscritto nell'apposito registro.

3. E' ineleggibile alla carica di revisore e se eletto decade: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) il fallito; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; (e) la persona appartenente alle categorie di cui all'art. 2399, comma 1, lettere b) e c), c.c..

4. E' incompatibile con la carica di revisore: (a) la carica di amministratore; (b) la carica di sindaco della Società ovvero di società controllate o controllanti; (c) la carica di direttore generale; (d) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di revisore.

5. Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. Il revisore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'assemblea.

7. La cessazione dalla carica di revisore si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca per giusta causa da parte dell'assemblea. Quando il revisore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo revisore. Quando il revisore cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora qualunque socio convoca l'assemblea affinché provveda alla ricostituzione dell'organo.

8. Il revisore è civilmente responsabile del suo operato verso la Società secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad egli imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. La responsabilità civile del revisore è solidale con quella degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica. L'azione di responsabilità contro il revisore è deliberata dall'assemblea e può essere esercitata dai soci ai sensi degli artt. 2393 e 2393-bis c.c.. Il revisore è civilmente responsabile del suo operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i terzi. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 2394, 2394-bis e 2395 c.c.

Art. 28. Competenze

1. Al revisore è attribuito il potere di revisione legale dei conti e, a questo fine, gli è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e di richiedere ad essi informazioni ed esibizione di documenti e gli è attribuita la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo amministrativo e dell'assemblea; al revisore è attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, da allegare al progetto di bilancio d'esercizio.

Art. 29. Funzionamento

1. Il revisore esercita le proprie competenze individualmente.

Capo V – Direttore generale

Art. 30. Natura e composizione

1. Il direttore generale è organo eventuale della Società.
2. Il direttore generale è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'organo amministrativo, tra i cittadini italiani maggiori di anni 18 dotati di requisiti di professionalità adeguati alla carica.
3. E' ineleggibile alla carica di direttore generale e se eletto decade: (a) l'interdetto; (b) l'inabilitato; (c) il fallito; (c) il condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
4. E' incompatibile con la carica di direttore generale: (a) la carica di sindaco; (b) la carica di revisore; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di direttore generale.
5. Il direttore generale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
6. Il direttore generale ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dall'organo amministrativo.
7. La cessazione dalla carica di direttore generale si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'organo amministrativo che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando il direttore generale cessa dalla carica, la carica rimane vacante fino alla eventuale nomina del nuovo direttore generale da parte dell'organo amministrativo.
8. Il direttore generale è civilmente responsabile del proprio operato verso la Società secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad esso imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. L'azione di responsabilità contro il direttore generale è deliberata dall'organo amministrativo. Il direttore generale è civilmente responsabile del suo operato anche verso i creditori sociali, i singoli soci e i

terzi.

Art. 31. Competenze

1. Al direttore generale è attribuito il potere di esercitare le attività di alta gestione della Società e le attività di relativo coordinamento e impulso. Al direttore generale può essere attribuito il potere di rappresentanza della Società in forza di delega concessa dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione e/o il potere di amministrazione della Società in forza di delega concessa dall'organo amministrativo.

Art. 32. Funzionamento

1. Il direttore generale esercita le proprie competenze individualmente.

Titolo V – Disposizioni contabili

Art. 33. Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno solare.

Il bilancio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico d'esercizio. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione ex art. 2428 c.c. degli amministratori, della relazione ex art. 2429 c.c. del collegio sindacale se esistente, della relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, del collegio sindacale ovvero del revisore.

Art. 34. Approvazione del bilancio

1. L'approvazione del bilancio è deliberata dall'assemblea ordinaria.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio, deve essere osservata la seguente procedura:
 - a) l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione;
 - b) l'organo amministrativo deve redigere il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2428 c.c.;
 - c) l'organo amministrativo deve trasmettere il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2428 c.c. al collegio sindacale e al revisore, se esistenti;
 - d) se esistente, il collegio sindacale deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c. e, se gli è attribuito anche il potere di revisione legale dei conti, deve redigere anche la relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) se esistente, il revisore deve redigere la relazione ex art. 14, d.lgs. n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) il collegio sindacale e il revisore devono depositare il progetto di bilancio e le relazioni presso la sede legale della Società entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'assemblea;
 - g) i singoli soci possono prenderne visione;
 - h) l'assemblea ordinaria può approvare, rigettare o modificare il progetto di bilancio sottoposto al suo esame; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori e il revisore non hanno diritto di voto.

Art. 35. Distribuzione degli utili

1. La distribuzione degli utili ai soci è deliberata dall'assemblea ordinaria.
2. L'assemblea è tenuta a destinare: (a) il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale; (b) il 10% degli utili netti annuali al fondo di riserva statutaria; (c) il 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione. L'assemblea può destinare altri utili al fondo di riserva volontaria. L'assemblea non può distribuire ai soci utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato. L'assemblea non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore al 2% rispetto limite di distribuzione degli utili ai soci. L'assemblea non può distribuire riserve ai soci.

Art. 36. Ristorni

1. Il bilancio riporta separatamente i dati relativi alle attività svolte con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, e riporta separatamente nelle voci di conto economico le somme da distribuire ai soci a titolo di ristorno.
2. Le somme da distribuire ai soci a titolo di ristorno sono determinate proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici secondo criteri determinati in apposito regolamento.

Titolo VI – Scioglimento

Art. 37. Cause di scioglimento e stato di liquidazione

1. Costituiscono cause di scioglimento della Società:
 - a) decorso del termine di durata;
 - b) conseguimento dello scopo sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
 - c) impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;
 - d) perdita totale del capitale sociale;
 - e) ipotesi previste dagli artt. 2437-ter e 2473 c.c.;
 - f) riduzione del numero dei soci al di sotto del numero minimo di nove protratta per un anno;
 - g) delibera di scioglimento dell'assemblea in sede straordinaria.
2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Società, ma determina l'entrata della Società in stato di liquidazione.

Art. 38. Procedimento di liquidazione ed estinzione

1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea straordinaria deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia dell'assemblea, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun socio.
2. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, non può essere ripartito tra i soci, ma deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.
3. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Società deve considerarsi estinta.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 39. Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci.
2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposi-

zioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

Art. 40. Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano in quanto compatibili le alle norme sulla società cooperativa e sulla società per azioni e si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: ELISA BACCIOTTI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

(ESB) Esente bollo. Copia ad uso registro imprese, in corso di registrazione perchè nei termini di legge. Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005 .